

Controllo su strada dell'attività degli autisti Obbligo di esibizione delle registrazioni del tachigrafo dei 56 gg precedenti

FAI INFORMA 231/2024 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino, così come già riportato nella circolare fai informa n. 224/2024, ribadisce che, a partire dal prossimo 31 dicembre 2024, tutti i conducenti di veicoli muniti del tachigrafo – analogico o digitale – hanno l'obbligo di dimostrare l'attività svolta nei 56 giorni precedenti (dai 28 attuali) alla giornata in cui viene eseguito il controllo su strada (vedi art. 36 del Regolamento U.E 165/2014, come modificato dall'art. 2 del Regolamento U.E 1054/2020). In considerazione di tale nuovo obbligo, è stato dichiarato da UNIONCAMERE che, solo le carte tachigrafiche rilasciate a partire dal 21/08/2023 restituiscono in sede di controllo le attività fino a 56 giorni, pertanto, indichiamo come si possono comportare gli autisti in base alle seguenti situazioni:

- Autista che conduce un veicolo dotato di cronotachigrafo analogico dovrà essere fornito di un numero sufficiente di fogli di registrazione a dimostrare l'attività di guida svolta nei 56 giorni precedenti al controllo su strada;
- Autista che conduce un veicolo dotato di tachigrafo digitale avente carta tachigrafica rilasciata precedentemente al 21/08/2023 – dovrà effettuare una delle due seguenti procedure a scelta:
 - Rivolgersi agli sportelli della Camera di Commercio (o punti autorizzati come i nostri uffici) competente in base alla sua residenza, e chiedere la sostituzione della carta per "modifica dati". Appena disponibile la nuova carta, quella vecchia viene ritirata ed è pertanto necessario prima della restituzione, effettuarne lo scarico dati e la stampa giornaliera dei 56 giorni precedenti, in modo da dimostrare l'attività svolta agli organi di controllo; queste stampe cesseranno di essere effettuate dopo che la nuova carta ha immagazzinato 56 giorni di calendario di attività.

Oppure

- o Mantenere la carta tachigrafica rilasciata prima del 21/08/2023 e stampare giornalmente l'attività registrata sul tachigrafo che va dal 29esimo al 56esimo giorno precedente alla guida (i primi 28 giorni sono sempre presenti sulla carta).
- Autista che conduce un veicolo dotato di tachigrafo digitale avente carta tachigrafica rilasciata dal 21/08/2023 in avanti non deve fare nulla in quanto la carta rende disponibili al controllo 56 giorni di calendario.

Da quanto illustrato, si conferma che **NON E' MAI OBBLIGATORIO SOSTITUIRE LA CARTA TACHIGRAFICA** da parte del conducente, tuttavia, con una carta di nuova generazione si facilita la dimostrazione dell'attività svolta in fase di controllo su strada e si evita l'incombenza giornaliera di stampare strisciate dal tachigrafo.

Per accertare lo stato della propria carta tachigrafica, quando la data di emissione è nel periodo tra Luglio e Agosto 2023, è sufficiente verificare i codici riportati secondo il seguente schema:

Codice parte frontale	Codice su retro	Stato carta
G1		Vecchia
G2	1003	Vecchia
G2	1004	Nuova

Torneremo ad occuparci dell'argomento se vi saranno ulteriori chiarimenti e restiamo a disposizione per coloro che volessero comunque procedere alla richiesta di sostituzione della carta tachigrafica.